



COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144 DEL 29-11-2022

OGGETTO:	Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante per l'integrazione delle risorse variabili del Fondo salario accessorio per l'anno 2022 e per l'utilizzo dello stesso.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di novembre alle ore 09:45, nella casa Comunale, convocata dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Giovanni MAURO	SINDACO	P
Georgia TRAMACERE	VICE SINDACO	P
Tania D'ACQUARICA	ASSESSORE	P
Nicola ARCUTI	ASSESSORE	P
Fernando GUIDO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio ANTONICA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Giovanni MAURO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne
la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Giuseppe CAGGIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;

Richiamati:

- l'art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *"Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art. 45, comma 3, del d.lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 1. alla performance individuale;
 2. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 3. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018 ed in particolare:

- gli artt. 7 e 8 - Titolo II (Relazioni Sindacali), che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;
- gli artt. 67 e 68 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate;

Considerato che questa Amministrazione ha provveduto, successivamente all'entrata in vigore del suddetto CCNL 21/5/2018, alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato - parte normativa 2019/2021, al fine di realizzare il pieno allineamento con il succitato CCNL 21/5/2018, definendo gli istituti giuridici ed economici attinenti le materie che il contratto nazionale demanda alla contrattazione;

Richiamato l'art 23, comma 2, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

Rilevato che:

- ai sensi del vigente CCNL ai dipendenti dell'Ente viene riconosciuta una quota del salario accessorio, i cui criteri per la ripartizione e destinazione sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali;
- ai fini di cui sopra viene costituito un fondo per il salario accessorio costituito da una parte fissa e da una parte variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti;

Viste le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.09.2012 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;
- la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.05.2019, con la quale è stato adottato il "Regolamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (G.C. n.11/2019)" ed approvato il "Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione degli incarichi di posizione organizzativa";
- la deliberazione della G.C. n. 90 del 06.07.2020, avente ad oggetto: "Regolamento Criteri di ripartizione del fondo incentivante le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta n. 46 del 19.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento dell'attività di stipula dei contratti decentrati, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità squisitamente tecnica in quanto gli scopi, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta, dunque alla Giunta definire gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e le risorse finanziarie disponibili;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse disponibili;

Considerato che il citato CCNL 21/5/2018 ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione nel bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 48 c. 2 D. Lgs. 165/2001;

Preso atto che la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie decentrate, stabili e variabili per l'anno 2022 è effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali

Ritenuto di formulare alla delegazione di parte pubblica un atto di indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del CCDI anno 2022, come di seguito formulato:

La ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate del personale che saranno rese disponibili per l'anno 2022 dovranno essere orientati:

- a confermare nell'anno 2022, nei limiti delle risorse assegnate, gli istituti fissi e ricorrenti dell'anno 2020 finanziati con la quota del fondo previsto per le risorse stabili;
- a programmare per l'anno in corso progressioni economiche orizzontali nella misura non superiore al 50% del personale avente diritto;
- a confermare le indennità di cui all'art. 68, c. 2, lett. E), art. 70 *quinquies*, c. 1, riconosciute ai sensi dell'art. 17 del CCDI - parte normativa 2019/2021, sottoscritto in data 17.12.2019;
- a confermare, nell'ambito delle risorse disponibili indicate nel fondo, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione delle indennità condizionali di lavoro, reperibilità, turnazione, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti accordi decentrati se conformi alle linee stabilite dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito nel rispetto del sistema di valutazione vigente nell'Ente;

Richiamate:

- la deliberazione n. 12 del 31.03.2022, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la Nota di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione n. 13 del 31.03.2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta n. 46 del 19.04.2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione contabile (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022 e Piano della Performance 2022-2024

RICORDATO che la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti da obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che recita *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

RILEVATO che il D.M. "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" del 17 marzo 2020, pubblicato in GU Serie Generale n. 108 del 27/4/2020 stabilisce: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

ATTESO che il "limite iniziale" è il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016 che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve scendere;

VISTO l'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio;

CONSIDERATO le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale sono finalizzate a promuovere effetti e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e di qualità dei servizi offerti;

DATO ATTO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 – bis, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- i CCNL Enti Locali vigenti;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38/2000, come successivamente modificato e integrato;

Tutto ciò premesso, sottopone all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte:

- di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo in particolare:
 - a confermare nell'anno 2022, nei limiti delle risorse assegnate, gli istituti fissi e ricorrenti dell'anno 2020 finanziati con la quota del fondo previsto per le risorse stabili;
 - a programmare per l'anno in corso progressioni economiche orizzontali nella misura non superiore al 50% del personale avente diritto;
 - a confermare le indennità di cui all'art. 68, c. 2, lett. E), art. 70 *quinquies*, c. 1, riconosciute ai sensi dell'art. 17 del CCDI - parte normativa 2019/2021, sottoscritto in data 17.12.2019;
 - a confermare, nell'ambito delle risorse disponibili indicate nel fondo, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione delle indennità condizioni di lavoro reperibilità, turnazione, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti accordi decentrati se conformi alle linee stabilite dalla Ragioneria Generale dello Stato;
 - ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito nel rispetto del sistema di valutazione vigente nell'Ente;
- di incaricare il Presidente della delegazione di parte pubblica ad avviare le procedure di contrattazione con la parte sindacale;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL, la sottoscrizione definitiva del contratto dovrà essere autorizzata dalla Giunta;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ing. Giovanni MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 30-11-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giuseppe CAGGIA
